

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 13/04/2026

FATTO

La ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro lamentando una gestione irregolare, da parte dell'intermediario convenuto, del mutuo stipulato il 25 gennaio 2016, con particolare riferimento alla mancata attivazione della polizza assicurativa collegata, nonché alle modalità di conduzione della procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei suoi confronti. Nel ricorso riferisce che l'intermediario non avrebbe dato corso all'attivazione della copertura assicurativa, nonostante ripetute richieste, e non avrebbe assicurato una corretta comunicazione degli atti relativi alla procedura esecutiva, pur essendo a conoscenza della sua residenza all'estero; ritiene tali condotte abbiano cagionato la perdita dell'immobile, intervenuta nel 2021, nonché ulteriori danni patrimoniali connessi ai costi sostenuti per trasferimento e locazione e al deterioramento del bene. Chiede pertanto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in suo capo, segnalando che il credito derivante dal mutuo è stato oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., con conseguente perdita della titolarità del rapporto; eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per litispendenza, essendo in corso una procedura esecutiva immobiliare nella quale la ricorrente riveste la qualità di esecutata, nonché per incompetenza *ratione temporis*, atteso che talune contestazioni riguardano la fase genetica del rapporto, risalente al 2016. Nel merito eccepisce la correttezza della propria condotta, evidenziando che la polizza assicurativa – facoltativa – si sarebbe estinta per mancato pagamento dei premi e che le comunicazioni relative alla procedura esecutiva sarebbero state regolarmente effettuate all'indirizzo noto della cliente. Chiede di veder dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'intermediario.
2. Il ricorso è inammissibile per diverse ragioni.
3. *Ratione temporis*, perché la controversia ha per oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale previsto dalle Disposizioni ABF e la doglianza relativa all'evocato «eccesso di garanzia» attiene proprio a un vizio genetico del rapporto, instaurato nel 2016 (Collegio di Coordinamento, decisione n. 11407/2024).
4. *Ratione materiae*, perché i Collegi ABF sono incompetenti a pronunciarsi su questioni relative alla validità o all'esecuzione di contratti assicurativi che comportano l'applicazione di norme che attengono ai servizi assicurativi (in tal senso, ad esempio, ABF Milano, n. 5267/2022 e ABF Bologna, n. 13086/2023).
5. Inoltre, è pacifico fra le parti che la vicenda oggetto di controversia si inserisce nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti della ricorrente, nell'ambito della quale è stato altresì emesso il decreto di trasferimento del bene. Le doglianze formulate dalla ricorrente riguardano, infatti, la lamentata irregolarità delle comunicazioni relative alla procedura esecutiva, nonché la complessiva gestione della stessa, ritenuta contraria ai principi di correttezza e buona fede e causalmente connessa alla perdita dell'immobile. Tuttavia, secondo le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, non possono essere sottoposte alla cognizione dell'Arbitro le controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, tra le quali rientrano espressamente i procedimenti di esecuzione forzata. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali dell'Arbitro, tale preclusione opera anche quando la domanda proposta dinanzi all'ABF abbia a oggetto la presunta illegittimità del comportamento dell'intermediario nella fase esecutiva, ove la relativa valutazione costituisca il presupposto logico-giuridico di questioni rimesse alla cognizione del giudice dell'esecuzione (così ABF Milano, n. 21660/18).
6. Nel caso di specie, l'accertamento delle dedotte irregolarità – con particolare riferimento alle modalità di notificazione e alla conduzione della procedura esecutiva – non può prescindere dalla valutazione della legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati nell'ambito del processo esecutivo, riservata all'autorità giudiziaria competente. Ne consegue che la controversia esula dall'ambito di cognizione dell'Arbitro, risolvendosi in una sostanziale contestazione di vicende strettamente connesse alla procedura esecutiva.
7. L'assorbente rilievo di tali preliminari eccezioni rende superfluo l'esame delle questioni di merito.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE